



Maria Antonietta Foddai

(associato di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Sassari,
Dipartimento di Giurisprudenza)

**Prevenire, punire, riparare: la responsabilità personale
tra diritto dello Stato e diritto della Chiesa ***

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Pluralismo della "responsabilità" – 3. Significati – 4. Williams e i materiali universali della responsabilità. – 5. "La responsabilità" e "le responsabilità". Una proposta di ridefinizione: "responsabilità-soggezione" e "responsabilità per ruolo" – 6. Responsabilità-soggezione – 7. Responsabilità per ruolo – 8. Significati di "ruolo" – 9. Il meccanismo "accettazione-riconoscimento" - 10. "Responsabilità per ruolo" e responsabilità giuridica – 11. La Chiesa "hierarchica communio" – 12. Ruoli e responsabilità tra diritto dello Stato... – 13. ...e diritto della Chiesa – 14. La responsabilità canonica tra diritto e morale – 15. Gli abusi: la giustizia che non ripara - 16. Giustizia riparativa: verso un nuovo diritto della responsabilità.

1 - Introduzione

In questi ultimi anni, funestati dalla tragedia degli abusi sessuali sui minori a opera di ecclesiastici, il tema della responsabilità si è riproposto al centro del dibattito pubblico in tutta la sua complessità. Prevenire, punire, perdonare, riparare sono azioni che compongono la nostra idea di agire responsabile, ma che i modelli normativi a nostra disposizione non riescono a realizzare, delineando un sistema coerente di responsabilità che risponda alla domanda espressa dalla società civile e dalla comunità ecclesiale.

Il volume *"Davanti a Dio e davanti agli uomini"* s'inserisce nell'ormai ampio e articolato dibattito scientifico che si è sviluppato su questo tema, percorrendo quella difficile linea di confine che distingue, ma non separa, l'ordinamento secolare da quello canonico. Ne risulta una rigorosa indagine delle molteplici forme di responsabilità che emergono dal diritto dello Stato e dal diritto della Chiesa, ma soprattutto uno sguardo aperto sulle prospettive teoriche aperte da questo continuo e proficuo confronto tra i due sistemi normativi¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.



Se, infatti, nell'ambito dell'ordinamento italiano, l'accertamento della responsabilità giuridica è definito da alcune condizioni, per l'ordinamento canonico l'attribuzione di una responsabilità giuridica, penale e civile, risponde a diversi principi e criteri normativi che non solo indicano una diversa modalità processuale, ma impongono una complessa definizione dei rispettivi ambiti di competenza e una necessaria interazione tra i due.

Eppure, la "somma" di una responsabilità giuridica secolare e di una religiosa non sembra fornire una risposta adeguata alla domanda sociale di giustizia, che si declina da un lato in una vendicativa ricerca dei responsabili, dall'altro in una fuga dalla responsabilità. I due fenomeni, come a suo tempo rilevò Ricoeur, sono favoriti da un concetto retrospettivo di responsabilità che coincide con un modello giuridico punitivo e sanzionatorio, in cui la responsabilità viene identificata con la colpevolezza².

Sebbene le due aree di significato in parte si sovrappongano, la prima risulta più ampia e articolata, comprendendo, oltre alla colpevolezza, una serie di significati che includono l'attenzione ai bisogni e ai sentimenti della vittima di reato, la riparazione e la ricomposizione di equilibri sociali. La risposta che viene offerta dal diritto dello Stato e dal diritto della Chiesa, tuttavia, esprime un modello retrospettivo e punitivo di responsabilità, che guarda al passato e focalizza l'attenzione sul responsabile, trascurando l'altro polo della relazione implicata dalla responsabilità: la vittima, colui che ha subito il danno.

Il mio contributo si articolerà in due parti. Nella prima si soffermerà sugli spunti che vengono dall'analisi pragmatica della parola "responsabilità", proposta da Paolo Di Lucia, che individua due concetti di responsabilità. Il primo riguarda "la responsabilità", come il dovere di rispondere per gli atti compiuti in violazione di norme morali o giuridiche. Il secondo riguarda "le responsabilità" come quell'insieme di doveri derivanti dall'esercizio di un ruolo. Mentre il primo tipo di responsabilità ha a che fare con il dovere di rispondere a un'autorità giuridica, religiosa, o anche alla propria coscienza, per le azioni che ci vengono imputate o riferite, il secondo non attiene a un dovere di risposta, ma all'esercizio di una sfera di potere che impone un *facere* a chi la esercita. Ricorrendo all'analisi di Hart, propongo di ridefinire "la responsabilità" al singolare come "responsabilità-soggezione" e "le

¹ *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli, il Mulino, Bologna, 2014.

² Cfr. P. RICOEUR, *Le concept de responsabilité*, in *Esprit*, 1994, n.11, pp. 28-48 (p. 47).



responsabilità" al plurale come "responsabilità per ruolo". La distinzione più rilevante tra le due è quella relativa alla dimensione temporale implicata nel giudizio di responsabilità: la prima è definita "retrospettiva", perché riguarda le azioni compiute nel passato, la seconda è chiamata "prospettica", perché rivolta alle azioni da compiere nel futuro. Sono proprio queste due dimensioni che consentono di rilevare le inadeguatezze di un modello sanzionatorio di responsabilità che da un lato esclude la riparazione dalle sue finalità e dall'altro concentra l'attenzione dell'ordinamento sull'individuo, escludendo la dimensione sociale e partecipativa della responsabilità. È quanto emerge nella seconda parte del mio contributo, in cui considero il tema della responsabilità delle gerarchie ecclesiastiche nella vicenda degli abusi sessuali sui minori. I saggi di Consorti e Milani, che illustrano le differenze tra la responsabilità nel diritto dello Stato e nel diritto della Chiesa, rivelano alcune inadeguatezze nella risposta giuridica della Chiesa. L'imponente riforma giuridica varata per prevenire e punire gli abusi sembra infatti privilegiare gli aspetti sanzionatori e di controllo, trascurando quelli riparatori.

2 - Pluralismo della "responsabilità"

Nel suo saggio, Paolo di Lucia spiega che nella nostra lingua esistono due parole differenti che riusciamo a distinguere con l'impiego dell'articolo determinativo: "la responsabilità" e "le responsabilità". La prima corrisponde alla "condizione passiva di un agente al quale viene attribuita, imputata, messa in conto un'azione", per esempio "Il presidente Harry Truman ha *la responsabilità* del bombardamento di Hiroshima".³

La seconda "designa *i doveri, gli obblighi che incombono su un agente*".⁴ Tali doveri, precisa Di Lucia, non derivano da un evento specifico, ma dal ruolo sociale che l'agente svolge:

«Chiamerò dunque "responsabilità al plurale" quella *responsabilità* che incombe su di un agente non *in assoluto*, ma in relazione ai doveri di fare (in greco *πρᾶττειν*) che gli derivano dal suo *status*, dalla sua funzione, dalla sua posizione, nella vita di relazione»⁵.

³ P. DI LUCIA, *Pragmatica della responsabilità e dovere pragmatico*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, a cura di N. Marchei, D. Milano, J.Pasquali Cerioli, cit., 2014, pp. 11-30; (p. 12).

⁴ P. DI LUCIA, *Pragmatica della responsabilità*, cit., p. 12.

⁵ P. DI LUCIA, *Pragmatica della responsabilità*, cit., p. 19.



Per esempio, "Tra le responsabilità del comandante di una nave v'è quella di prestare soccorso alle altre navi, al loro equipaggio e ai loro passeggeri, in caso di urto"⁶.

Questa prima distinzione segnala almeno due concetti di responsabilità, a cui corrispondono diversi modelli di agire responsabile.

Il primo, definito come "responsabilità al singolare", esprime un giudizio sulle azioni dell'agente e sulle conseguenze che ne derivano. Le azioni possono essere direttamente poste in essere dall'agente, o possono essergli riferite o imputate sulla base della relazione che l'agente intrattiene con chi ha materialmente eseguito l'azione⁷. Nell'esempio citato da Di Lucia, il Presidente Truman, pur non essendo l'esecutore materiale del bombardamento, può essere designato come il responsabile per averlo ordinato. In questo concetto può rientrare, oltre al giudizio sulle azioni, il dovere di rispondere delle conseguenze che ne derivano. Tali conseguenze sono differenti a seconda del contesto normativo considerato: dal punto di vista politico, il presidente Truman potrà essere considerato come colui che con quella decisione ha posto fine alla guerra, ma dal punto di vista giuridico potrebbe essere considerato colpevole di un crimine di guerra, per aver provocato la morte di migliaia di civili, bombardando una città⁸.

Il giudizio con il quale si attribuisce la responsabilità si riferisce al passato, perché ha a oggetto le azioni compiute. Per questo, impiegando una distinzione introdotta da Moore sulla quale torneremo nel paragrafo successivo, la responsabilità viene definita anche come "responsabilità

⁶ P. DI LUCIA, *Pragmatica della responsabilità*, cit., p. 12.

⁷ Sulla distinzione tra "riferimento" e "imputazione" si vedano le riflessioni di U. SCARPELLI, *Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, Libertà, visione dell'uomo*, in *La responsabilità politica. Diritto e tempo, Atti del XIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica*, a cura di R. Orecchia, Giuffrè, Milano, 1982. Scarpelli propone la seguente definizione di "responsabilità": "Dico di un soggetto che ha responsabilità (oppure: è responsabile) se ha, o aveva, un dovere di comportamento; se è a lui eventualmente riferibile, o attualmente riferito, un comportamento, in sé stesso, oppure in quanto produttivo di certi effetti, contrastante con il dovere, e pertanto oggetto di una valutazione negativa; se, in dipendenza dal riferimento del comportamento oggetto della valutazione negativa, è a lui eventualmente imputabile, o attualmente imputata, una conseguenza, a sua volta oggetto di una valutazione negativa", (p. 47). Nella definizione proposta, egli distingue tra "riferimento" e "imputazione". Il primo è riferito al comportamento compiuto in violazione del dovere, la seconda alle conseguenze negative attribuibili al soggetto.

⁸ P. AGNOLI, *Hiroshima e il nostro senso morale. Analisi di una decisione drammatica*, Guerini e Associati, Milano, 2012; sul tema della responsabilità giuridica da comando cfr. A.M. MAUGERI, *La responsabilità da comando nello statuto della Corte Penale Internazionale*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 45.



retrospettiva" (*retrospective responsibility*), come "responsabilità per ciò che si è fatto"⁹.

Il secondo concetto, definito come "responsabilità al plurale", presenta una differente dimensione temporale della responsabilità che si riferisce a un corso futuro di azioni e riguarda ciò che si deve fare. Infatti, questo non coincide con un giudizio su ciò che è stato fatto, ma con una generica previsione di ciò che il soggetto dovrà fare per adeguare il suo comportamento al compito, obiettivo o missione che gli è stata affidata o che ha scelto di svolgere. È il comportamento futuro del soggetto che entra in gioco e fa definire questa responsabilità come "responsabilità prospettica" (*prospective responsibility*).

In questa seconda accezione, la responsabilità viene definita in relazione ai doveri che derivano dall'esercizio di uno o più ruoli sociali che il soggetto esercita. Si tratta di una specie particolare di doveri, che Cicerone denomina "*officia*" e che Di Lucia, riprendendo una distinzione di Conte, ridefinisce come "doveri pragmatici"¹⁰. La particolarità di questi doveri di fare consiste nel fatto che non possono essere ascritti all'universo giuridico o morale, ma si definiscono in base alla conformità delle azioni del soggetto al proprio ruolo.

3 - Significati

Sia il primo concetto di "responsabilità al singolare", sia il secondo di "responsabilità al plurale" possono essere ulteriormente precisati ricorrendo all'analisi proposta da Hart nella celebre storiella del capitano ubriaco che perse la sua nave, contenuta nel poscritto di *Punishment and Responsibility*.

"Come capitano della nave X era responsabile della sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggio. Ma durante il suo ultimo viaggio egli si ubriacò ogni sera, e fu responsabile della perdita della nave con tutto ciò che trasportava. Si disse che fosse pazzo, ma i medici ritennero che fosse responsabile delle proprie azioni. Per tutto il viaggio si comportò in modo del tutto irresponsabile, e vari incidenti

⁹ M. MOORE, *Law and Psychiatry. Rethinking the Relationship*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, p. 50.

¹⁰ P. DI LUCIA, *Pragmatica della responsabilità e dovere pragmatico*, cit., p. 20: «Per gli *officia* adotterò il nome "doveri pragmatici", secondo la felice lezione di Amedeo Giovanni Conte, che così li ha denominati ispirandosi al paradigma triadico kantiano "categorico vs. ipotetico vs. pragmatico"».



nella sua carriera mostrano che egli non era una persona responsabile. Egli sostenne sempre che le eccezionali tempeste invernali erano responsabili per la perdita della nave, ma nelle azioni legali intraprese contro di lui egli fu dichiarato penalmente responsabile per il suo comportamento negligente e in azioni civili separate fu ritenuto legalmente responsabile per la perdita di vite e beni. Egli è tuttora vivo, ed è moralmente responsabile della morte di molte donne e bambini"¹¹.

Sulla base dei differenti impieghi dei termini "responsabile" e "irresponsabile", Hart formula quattro nuclei concettuali della responsabilità. Egli individua una *responsabilità per ruolo*, una *responsabilità causale*, una *responsabilità soggezione* e infine una *responsabilità capacità*.

La *responsabilità per ruolo* corrisponde all'insieme di doveri che derivano da un incarico pubblico o sociale rilevante (il capitano della nave, il capo di uno Stato, il genitore, il custode). Questo tipo di responsabilità ricorre

"ogniqualevolta qualcuno occupa un posto o ufficio specifico in un'organizzazione sociale, al quale sono connessi doveri specifici di provvedere al benessere altrui, o di contribuire in qualche modo specifico ai fini o scopi dell'organizzazione, si dice correttamente che questi è responsabile del compimento di questi doveri, o del fare ciò che è necessario per adempierli. Tali doveri sono le responsabilità di una persona"¹².

Nel tentativo di chiarire di quale tipo di doveri si tratti, Hart precisa che non tutti i doveri inerenti a un ruolo possono essere chiamati "responsabilità". Se a un soldato semplice viene ordinato dal suo superiore di mettersi in fila, possiamo dire che egli ha l'obbligo o il dovere di farlo, ma non la responsabilità. Se invece il suo superiore gli ordina di

¹¹ H.L.A. HART, *Responsabilità e pena*, Edizioni di Comunità, Milano, 1981, traduzione di M. Jori, (p. 240). Ed. originale H.L.A. HART, *Punishment and Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 1968, p. 211: "As captain of the ship, X was (1) responsible for the safety of his passengers and crew. But on his last voyage he got drunk every night and was (2) responsible for the loss of the ship with all aboard. It was rumored he was insane, but the doctors considered that he was [3] responsible for his actions. Throughout the voyage he behaved quite irresponsibly and various incidents in his career showed that he was not a [4] responsible person. He always maintained that the exceptional winter storms were (5) responsible for the loss of the ship, but in the legal proceedings against him, he was found (6) criminally responsible for his negligent conduct, and in separate civil proceedings he was held (7) legally responsible for the loss of life and property. He is still alive and he is morally responsible for the deaths of many women and children". Le citazioni nel testo fanno riferimento all'edizione italiana.

¹² H.L.A. HART, *Responsabilità e pena*, cit., p. 241.



consegnare un messaggio, allora potremmo dire che egli ha la responsabilità di consegnare quel messaggio¹³. La caratteristica di questi doveri riguarda il fatto che si tratti di doveri di un "genere relativamente complesso o esteso"¹⁴ che richiedono, da parte del soggetto, il potere di scelta tra più modalità di azione, più che un atto di semplice obbedienza.

La *responsabilità causale* esprime una relazione tra due fenomeni materiali, tale che al primo possa essere riferito il secondo. Quando diciamo che il recente terremoto in Nepal è responsabile della morte di migliaia di persone, intendiamo che il terremoto in Nepal è causa della morte di migliaia di persone. In questo caso possiamo sostituire alla parola "responsabile" la parola "causa". In questo senso non vi è un giudizio di merito o demerito, ma solo un enunciato che descrive una relazione causale tra fenomeni.

La *responsabilità-soggezione* è il terzo significato individuato da Hart. Designa la possibilità di venire assoggettati a una pena o a una generica forma di sanzione, quando le nostre azioni vengano eseguite in violazione di norme giuridiche o morali. Come è noto, per il diritto devono ricorrere una serie di condizioni perché si possa venire considerati responsabili¹⁵. Queste condizioni sono le condizioni mentali dell'agente, la relazione causale o di altro tipo tra azione ed evento lesivo, le relazioni tra persone che rendono una persona responsabile per le azioni compiute da un'altra.

Per la prima, il responsabile deve essere in grado di intendere e di volere, per questo nel nostro ordinamento non sono imputabili gli infermi di mente e i minori di 14 anni¹⁶.

La seconda condizione è la relazione causale tra azione ed evento che generalmente deve ricorrere per la pronuncia della responsabilità. Con ciò si intende che colui che ha compiuto l'azione generalmente è lo stesso

¹³ H.L.A. HART, *Responsabilità e pena*, cit., pp. 241-242.

¹⁴ H.L.A. HART, *Responsabilità e pena*, cit., p. 242.

¹⁵ C. MAIORCA, voce *Responsabilità (Teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, 1988, vol. XXXIX, pp. 1004-1041.

¹⁶ Il codice penale fissa all'art. 85 i presupposti dell'imputabilità nella capacità di intendere e di volere; gli artt. 97 e 98 stabiliscono i criteri di imputabilità in relazione all'età del soggetto, in particolare l'art. 97 dispone che "non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni"; l'art. 88 stabilisce: "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere". Gli artt. 95-96 escludono l'imputabilità in presenza di altre condizioni in grado di influire sull'autodeterminazione del soggetto. Cfr. G. MARINI, voce *Imputabilità*, in *Digesto delle discipline penali*, UTET, Torino, 1992, vol. VI, pp. 243 - 272. Cfr. inoltre G. FIANDACA, *L'imputabilità nella interazione tra epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria*, in *La legislazione penale*, 2006, 1, pp. 257-263.



soggetto che viene chiamato a risponderne, ma, com'è noto, nel diritto civile (e in misura minore nel diritto penale) vi sono numerose ipotesi che prevedono che chi o cosa ha materialmente cagionato il danno sia persona diversa da colui che viene chiamato a risponderne¹⁷. In questo caso ricorre la terza condizione citata da Hart: la relazione che una persona intrattiene con un'altra che determina, per il diritto civile, una forma di responsabilità indiretta (il genitore per i figli minori, il datore di lavoro per i dipendenti)¹⁸.

La *responsabilità-capacità* è il significato più recente, se è vero che uno dei primi casi in cui venne registrato questo uso di *responsible* fu un'opera di Jane Austin (1775-1817)¹⁹. Indica l'abilità di capire il significato delle norme e di adeguare a esse il proprio comportamento, ma indica anche, in un'accezione più ampia, la capacità di agire tenendo conto delle conseguenze delle proprie azioni.

Come scrive Hart in una nota preziosa al testo, il significato che accomuna le diverse accezioni di responsabilità, derivata dal greco ἀποκρινέσθαι e dal latino *respondere*²⁰, può essere quello di "dover dare una risposta", giustificato sia dall'etimologia di *responsible*, sia dai suoi impieghi. Non si tratta tuttavia di una generica risposta, come quando si

¹⁷ Cfr. sul tema della responsabilità oggettiva nel diritto penale cfr. **C. PATERNITI**, voce *Responsabilità oggettiva (dir. pen.)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 1991, vol. XXVII; **C.F. GROSSO**, *Responsabilità penale personale e singole ipotesi di responsabilità oggettiva*, in *Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza*, a cura di A. M. Stile, Jovene, Napoli, 1989, pp. 267 ss. Cfr. inoltre **M.G. MAGLIO**, *La responsabilità oggettiva*, in *Rivista penale*, 2002, n. 6, pp. 521 – 532. Per il diritto civile cfr. **C. CASTRONOVO**, *La nuova responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1997

¹⁸ **M. COMPORTI**, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009.

¹⁹ *Oxford English Dictionary*, Clarendon Press, Oxford, 1970, volume VIII, p. 540 ss., v. "respond", "resound", "responsible", "responsibile". v. "responsible", 3-b: "Morally accountable for one's actions; capable of rational conduct" (p. 542). Come segnala l'*Oxford English Dictionary*, è solo dall'Ottocento in poi che si registra l'uso nelle fonti di un senso morale di *responsible*, che appare il più recente, affermatosi nel solco dei significati giuridici e politici di *respondere*.

²⁰ Cfr. **E. BENVENISTE**, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, vol. II, Einaudi, Torino, 1976 (ed. originale, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, Les Editions de Minuit, Paris, 1969), vol. I, p. 446 s. Benveniste rileva la chiara parentela del verbo latino *spondeo* col greco σπένδω, fra i cui significati spicca quello di "concludere un patto e prendersi reciprocamente a garanti". A differenza del primo, specializzato in un uso giuridico, il verbo greco ha in origine un significato religioso, che successivamente si evolve verso un'accezione politica indicata dalla forma media del verbo (σπένδομαι) che significa concludere un accordo.



risponde a una domanda, ma di una risposta che serve a giustificare il comportamento del soggetto di fronte a un'accusa²¹. Dal dovere di rispondere a un'accusa deriva quello di assoggettarsi a una pena, biasimo o punizione, nel caso in cui la risposta non sia stata soddisfacente. Per questo la responsabilità-soggezione appare come il senso primario e come il significato dominante che si è affermato nel diritto e nella morale dell'Ottocento²².

La responsabilità per ruolo, tuttavia, non sembra trovare posto nella ricomposizione offerta dalla nozione di "risposta". Hart si limita a rilevare che può essere solo indirettamente ricondotta alla responsabilità-soggezione, nel senso che chi svolge un ruolo è tenuto a rispondere delle azioni compiute in violazione dei doveri nascenti dal ruolo²³.

La sua specificità risiede proprio nella dimensione del futuro che caratterizza questo genere di doveri, e che sembra esclusa dall'immediato dovere di rispondere dei propri atti.

Secondo l'interpretazione di Villey, tra i significati di *respondere*, non vi è solo quello di confutare accuse o imputazioni, ma quello di "promettere a propria volta". Anzi, questo sarebbe il significato originario di *respondeo*, volto a garantire un risultato, un corso futuro di azioni, al quale, in caso di esito negativo, può seguire l'assoggettabilità alla pena²⁴. Nella responsabilità per ruolo si delineano i significati di "garanzia", "fiducia", "potere" che determinano una differente "sfera di responsabilità"²⁵.

Hart non si sofferma sulle relazioni che intercorrono tra i significati e che vanno a comporre un tipo di responsabilità piuttosto che un'altra, si limita a mostrare che ognuno di essi comprende, in gradi e misure differenti, tutti gli altri. Ma, come possiamo vedere, considerando i modelli offerti dal diritto civile e dal diritto penale, ci sono molti modi per assemblarli e, soprattutto, nessuno di essi rappresenta una condizione

²¹ Cfr. per un'analisi puntuale dei significati di "respondeo" e le sue derivazioni moderne, S. SCHIPANI, *Lex Aquilia, culpa, responsabilità*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana, Atti del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 4-7 giugno 1990*, a cura di F. Milazzo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, p. 161 ss.

²² Per ulteriori approfondimenti rinvio a M.A. FODDAI, *Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell'agire responsabile*, Giappichelli, Torino, 2005.

²³ H.L.A. HART, *Responsabilità e pena*, cit., note al capitolo IX, p. 289.

²⁴ M. VILLEY, *Esquisse historique sur le mot "responsable"*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 1977, n.22, pp. 45-58; successivamente pubblicato in AA. VV., *La responsabilité à travers les âges*, ed. Economica, Paris, 1989. "Le mot répondre implique dès lors l'idée de se tenir garant du cours d'évènements à venir", p. 46 (la citazione si riferisce all'edizione del 1977).

²⁵ È l'espressione impiegata da H.L.A. HART, *Responsabilità e pena*, cit., p. 242.



necessaria per definire il concetto di responsabilità. Talvolta si può venire chiamati a rispondere per danni che non abbiamo causato direttamente, ma che ci vengono imputati per il ruolo che ricopriamo, così come talvolta si viene considerati non responsabili perché, al momento in cui si è agito, mancavano le condizioni mentali necessarie per comprendere il significato dei propri atti, oppure ancora, pur avendo agito con piena capacità e volontà, non si viene ritenuti responsabili per avere agito in particolari circostanze di necessità. A seconda che si assegni maggiore rilievo alla gravità del danno o alla qualità dell'intenzione o al grado di capacità che l'agente aveva al momento in cui ha agito, avremo diversi modelli di responsabilità che nel diritto presentano, come elemento accomunante, quello della soggezione.

4 - Williams e i materiali universali della responsabilità

Questa visione plurale della responsabilità, composta da più significati che determinano diversi modelli di agire responsabile, viene offerta anche da Bernard Williams che, partendo da un'analisi della letteratura greca antica, propone una scomposizione concettuale della responsabilità²⁶. *La causa, l'intenzione, lo stato mentale e la reazione* sono gli elementi che compongono ogni formula di responsabilità. Egli li definisce come i materiali "universali"²⁷ che compaiono in ogni concezione dell'agire. La cosa interessante nella ricomposizione di Williams è che non vi è nessun intento ordinatore che riconduca questi elementi a un concetto dominante: nessuno di questi elementi è indispensabile, né figura al medesimo grado in ciascuna concezione della responsabilità. Neanche la volontà, eletta dall'etica moderna a principio fondante dei sistemi di responsabilità, appare come una condizione necessaria: "nessuna concezione della responsabilità è confinata interamente a ciò che è volontario"²⁸.

²⁶ **B. WILLIAMS**, *Vergogna e necessità*, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 67 ss. Sulla concezione della responsabilità in Williams cfr. **R. MORDACCI**, *La vita etica e le buone ragioni*, Bruno Mondadori, Milano, 2007, p. 57 ss.

²⁷ **B. WILLIAMS**, *Vergogna e necessità*, cit., p. 68: "Questi sono effettivamente materiali universali. Ciò che non dobbiamo supporre è che essi siano sempre collegati l'un l'altro nella stessa maniera o, senza dubbio, che ci sia una maniera ideale in cui essi dovrebbero essere messi in relazione l'un l'altro".

²⁸ **B. WILLIAMS**, *Vergogna e necessità*, cit., p. 78; cfr. inoltre sul rilievo assegnato alla volontà nel concetto di responsabilità morale, **B. WILLIAMS**, *Moral Responsibility and Political Freedom*, in *Cambridge Law Journal*, 1997, 56 (1), p. 96 ss., "It is simply that the voluntary is an inherently superficial concept which should not be asked to do too much" (p. 102).



Non esiste un unico modo di combinare questi elementi, né abbiamo valide e argomentate ragioni per pensare che esista o che debba esistere una modalità definitiva per assemblarli. A seconda del modo in cui vengono dosati, otterremo diversi modelli di responsabilità. In sostanza Williams dice che abbiamo a disposizione, esattamente come gli antichi greci, numerosi modelli di responsabilità che convivono nelle nostre pratiche sociali. Questi modelli non disegnano un sistema coerente: infatti, possiamo avere modelli di responsabilità oggettiva che, escludendo l'intenzione e la volontà, si pongono in contrasto col principio di responsabilità personale, sancito dalla Costituzione e dal nostro codice penale²⁹; un modello morale sanzionatorio e normativo a cui si contrappone un modello prospettico di responsabilità, basato sulla cura, come quello di Jonas³⁰. Ciò che appare interessante nel discorso di Williams è che usiamo tutti questi modelli e che ciascuno di essi soddisfa aspettative sociali di giustizia.

5 - "La responsabilità" e "le responsabilità". Una proposta di ridefinizione: "responsabilità-soggezione" e "responsabilità per ruolo"

Adesso torniamo ai due concetti di responsabilità individuati da Paolo di Lucia che preciseremo impiegando le categorie di Hart.³¹

²⁹ Il riferimento è all'art. 27, primo comma della Costituzione e all'art. 42 terzo comma del codice penale. Cfr., per i profili generali in materia penale, F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 2013, p. 295 ss; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2014, pp. 673 ss.; per un approfondimento sul tema della responsabilità oggettiva nel diritto penale, cfr. E. DOLCINI, *Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza. Qualche indicazione per l'interprete in attesa di un nuovo codice penale*, in *Riv. it. di dir. proc. pen.*, 2000, n. 3, pp. 873-882. Per i profili costituzionali si veda M. D'AMICO, *Art. 27*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Utet, Torino, 2006, 563-579.

³⁰ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, Einaudi, Torino, 1990. Jonas distingue una "responsabilità di" da una "responsabilità per". La prima corrisponde a un modello giuridico sanzionatorio, basato sul principio di imputazione, la seconda a un modello morale basato sul dovere di cura. La prima può essere definita come responsabilità retrospettiva, la seconda come prospettiva perché abbraccia il futuro corso di azioni orientato a un fine. Il soggetto viene definito responsabile non per quanto ha compiuto, ma per l'oggetto dal quale si origina il dovere di responsabilità: «In primo luogo viene il "dover essere" (*Seinsollen*) dell'oggetto, in secondo luogo il "dover fare" (*Tunsollen*) del soggetto chiamato ad averne cura» (p. 118).

³¹ Cfr. sulla ridefinizione, L. LANTELLA, *Pratiche definitive e proiezioni ideologiche nel discorso giuridico*, in *Definizioni giuridiche e ideologie*, a cura di A. Belvedere, M. Jori, L.



"La responsabilità" la ridefiniremo come "responsabilità-soggezione" che indica il dovere di rispondere degli atti compiuti in violazione di una norma del diritto o della morale.

"Le responsabilità" le ridefiniremo come "responsabilità per ruolo" che indica quell'insieme di doveri derivanti dall'esercizio di un ruolo sociale, liberamente scelto o che ci viene affidato.

Le due responsabilità possono essere distinte sulla base del differente criterio temporale. La responsabilità-soggezione può essere definita come "retrospettiva" (*retrospective*), perché "il soggetto viene detto responsabile per un atto accaduto nel passato"³². In quest'accezione rientrano anche la responsabilità causale e la responsabilità capacità che consiste nella verifica delle condizioni soggettive dell'agente al momento in cui ha commesso il fatto. La responsabilità per ruolo può essere invece definita come "prospettica" (*prospective*), perché è rivolta al futuro e consiste in una serie di compiti che definiscono il ruolo³³.

6 - Responsabilità – soggezione

Nella sua accezione *retrospettiva*, la responsabilità corrisponde a un giudizio che accerta la violazione della norma e dispone la sanzione o le conseguenze negative³⁴.

Come abbiamo detto, Hart riteneva che questo fosse il significato dominante nel diritto e nella morale. Intorno a questo significato si

Lantella, Giuffré, Milano, 1976, pp. 8-9. cfr. inoltre **L. LANTELLA, E. STOLFI, M. DEGANELLO**, *Operazioni elementari di discorso e sapere giuridico*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 72 s.

³² **M. MOORE**, *Law and Psychiatry. Rethinking the Relationship*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984. Moore analizza la storiella del capitano di Hart, proponendo una classificazione dei significati sulla base di un criterio temporale: "The subject is said to be responsible for some event in the past. This can be called retrospective responsibility"; "In contrast, the first usage looks to the future and specifies what task was the captain's responsibility. This can be called prospective responsibility" (p. 50).

³³ **M. MOORE**, *Law and Psychiatry*, cit., p. 50.

³⁴ Questo aspetto eteronomo della responsabilità è stato messo in rilievo da **B. CROCE**, *Frammenti di etica*, in *Etica e politica*, Laterza, Bari – Roma, 1945, p. 107: "Non si è responsabili, ma si è fatti responsabili, e chi ci fa responsabili è la società, che impone certi tipi di azione, e dice all'individuo: Se tu vi ti conformi avrai premio: se vi ti ribelli, avrai castigo; e, poiché tu sai quel che fai e intendi quel che io chiedo, io ti dichiaro responsabile dell'azione che eseguirai.", Cfr. sul punto **B. TRONCARELLI**, *Il problema della responsabilità. A proposito di alcune affermazioni del neoidealismo italiano*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1995, LXXII, pp. 609 – 620.



costruisce una concezione della responsabilità³⁵ che si afferma nella morale e nel diritto dei codici ottocenteschi. Una sintesi efficace del pensiero dell'epoca viene offerta da Bradley in uno scritto del 1876, dal titolo "*The Vulgar Notion of Responsibility*"³⁶. Vi è una relazione logica tra ciò che comunemente s'intende con responsabilità e l'obbligo di subire la pena, dice Bradley, dove vi è l'una vi è anche l'altro, e dove manca la responsabilità non compare nemmeno la sanzionabilità, tanto che le persone non sentono il bisogno di fare distinzioni tra questi concetti³⁷. Sono tre le condizioni che devono essere soddisfatte, secondo Bradley, perché qualcuno possa essere ritenuto responsabile per un'azione. Per la prima, che esclude la responsabilità indiretta o oggettiva, chi compie l'azione e chi risponde per essa devono essere la stessa persona; per la seconda, l'azione deve essere appartenuta al soggetto definito responsabile, nel senso che deve potersi dire che deriva dalla sua volontà. Infine, la terza condizione è che la responsabilità può essere ascritta solo a un agente morale: non può essere chiamato a rendere conto chi non ha la capacità di capire la qualità morale dei suoi atti. Solo in presenza di tutti e tre i criteri, sostiene Bradley, qualcuno può essere ritenuto responsabile, nel senso in cui il termine è impiegato nel linguaggio comune³⁸.

Il modello che si costruisce intorno a questi principi presenta alcuni caratteri. È un modello gerarchico, fondato sull'autorità: si deve rispondere a qualcuno in posizione gerarchicamente superiore che

³⁵ Cfr. V. VILLA, *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Giappichelli, Torino 2012. Villa distingue tra "concetto" e "concezione": "L'espressione concetto viene qui usata con riferimento alla parte più consolidata, alla cosiddetta *area solida* di una determinata nozione del linguaggio comune o scientifico. In questo senso, concorrono a formare un concetto tutte quelle assunzioni sulle quali verte il consenso, assolutamente aproblematico - che può essere anche implicito - dei membri di una comunità di riferimento (che può essere una comunità scientifica o una comunità di utenti "laici" del linguaggio» (p. 23). Le concezioni vengono intese come interpretazioni differenti di un medesimo concetto: "Da questo punto di vista, costituiscono concezioni quelle assunzioni su di un determinato campo di esperienza che forniscono un'interpretazione preliminare di un concetto, come prima tappa dello sforzo di produrre una teoria su di un dato campo di fenomeni o di oggetti" (p. 24).

³⁶ F.H. BRADLEY, *The Vulgar Notion of responsibility in Connection with the theories of Free-Will and Necessity*, in Id., *Ethical Studies*, Oxford University Press, Oxford, 1961 (1876). "(...) because the theories of philosophers do not stand and fall with the opinions of the people" (pp. 1-2).

³⁷ F.H. BRADLEY, *The Vulgar Notion of responsibility*, cit., p. 26 s.; Per un'analisi della tesi di Bradley, si veda J. GLOVER, *Responsibility*, Routledge & Kegan Paul, London, 1970, p. 13 s.

³⁸ F. H. BRADLEY, *The Vulgar Notion of responsibility*, cit., p. 5 ss.



pronuncia un giudizio sulla conformità del comportamento dell'agente a una norma. È un modello normativo, perché il giudizio è relativo alla conformità dei comportamenti a un sistema di norme certe e prefissate. È un modello sanzionatorio: il fine del giudizio di responsabilità è quello di irrogare la sanzione. Le parole di John Stuart Mill, secondo cui "*responsibility means punishment*", mostrano che fin dall'Ottocento essere responsabili significa essere punibili, assoggettabili a una pena o a una sanzione in modo che l'ordine turbato dal gesto compiuto contro le norme della comunità venga ripristinato³⁹.

7 - Responsabilità per ruolo

Nella sua accezione *prospettica*, la responsabilità può essere definita come quell'insieme di doveri derivanti dall'esercizio di un ruolo sociale, liberamente scelto o che ci viene affidato. Si tratta di un genere complesso di responsabilità, perché del ruolo, che può essere quello del genitore, come quello del sindaco, del ministro di culto, possono far parte sia doveri giuridici, sia doveri morali, sia doveri religiosi e in senso lato sociali non riconducibili all'universo normativo del diritto o della morale, come nel caso dei doveri di un padrone di casa nei confronti dei suoi ospiti citati da Hart⁴⁰.

A differenza del primo concetto, che segnala il carattere eteronomo della responsabilità, assicurato dall'obbedienza e dall'adeguamento a un sistema normativo prefissato, quest'accezione di responsabilità esalta l'autonomia dell'agente, che sceglie il modo in cui esercitare, o interpretare il suo ruolo.

Nel caso del ministro di culto, o del vescovo, il ruolo presenta un'ulteriore complessità, derivante dal sistema normativo dell'organizzazione ecclesiastica, e offre un'interessante chiave interpretativa del tema della responsabilità. Per questo a essa dedicheremo maggiore attenzione.

8 - Significati di "ruolo"

La difficoltà di circoscrivere questo tipo di responsabilità deriva dalla

³⁹ J.S. MILL, *An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy*, in *Collected Works of John Stuart Mill*, IX, Toronto-London, Routledge & Kegan Paul, 1963, cap. XXVI, p. 453.

⁴⁰ H.L.A. HART, *Responsabilità e pena*, cit., p. 242.



difficoltà di stabilire cosa intendiamo quando parliamo di "ruolo". Il termine "ruolo" presenta numerosi significati; quello più antico, derivato dal latino medievale *rotulus*, indica il registro nel quale si trascrivevano i dati, come ancora oggi avviene nell'iscrizione delle cause a ruolo⁴¹. Successivamente, il termine compare nel gergo teatrale per indicare la parte di un personaggio in una rappresentazione, in cui si recitano le parti secondo un copione predefinito. Da qui deriva il significato di "inautentico", legato all'espressione "recitare un ruolo". Parallelamente a quello teatrale, "ruolo" assume contorni sempre più precisi nel linguaggio del diritto, della politica e delle scienze sociali, nel cui ambito verrà teorizzato il concetto di ruolo sociale⁴². Nel contesto sociale, il ruolo viene definito da norme, istituzioni e pratiche sociali che delimitano lo spazio all'interno del quale il soggetto svolge la sua attività e giustificano quell'insieme di doveri che chiamiamo, appunto, "le responsabilità". A questi significati in età contemporanea si è aggiunto anche quello di "funzione", "missione", "vocazione". I numerosi significati del ruolo ruotano intorno a due nuclei principali: il primo indica la maschera dietro cui si cela l'individuo, che recita una parte. Il giudizio d'inautenticità, contenuto nelle espressioni "interpretare un ruolo", "calarsi in un ruolo" deriva da un modello predeterminato di comportamento, che prevede l'adeguamento a una serie di regole di condotta e esclude la spontaneità, intesa come libertà di espressione del soggetto⁴³.

Il secondo nucleo di significato, che è quello adottato da Hart, esprime ciò che l'individuo fa quando assume una determinata posizione all'interno di un gruppo sociale organizzato⁴⁴.

⁴¹ G. BUSINO, voce *Ruolo/Status*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. 12, Torino, Einaudi, 1981.

⁴² *Role theory: Concepts and Research*, edited by B.J Biddle, E.J. Thomas, J. Wiley, New York, 1966.

⁴³ R. DOWNIE, *Roles and Values*, Methuen & Co LTD, London, 1971, p. 121 ss.; si veda inoltre L. PARISOLI, *Responsabilità, agente morale e ruolo: un'introduzione all'etica sociale di Robert S. Downie*, in *Politeia*, 2000, n. 57, pp. 60-78.

⁴⁴ Cfr. W. SCHULZ, *Le nuove vie della filosofia contemporanea*, Marietti, Genova, 1988. Si veda in particolare il volume 5, intitolato *Responsabilità*: «(...) l'uso quotidiano universalmente riconosciuto va oltre il concetto giuridico della capacità di intendere e di volere e include quello di "competenza". Quando si chiede: chi è responsabile in questo caso? Si intende: chi è qui competente? Questa domanda viene posta soprattutto quando qualcosa non va secondo l'ordine». Schulz riporta l'esempio di un disastro ferroviario "senza colpa" di nessuno "Né il macchinista, né il capotreno, né il capostazione hanno voluto provocare il disastro. Tuttavia l'evento complessivo, o più esattamente la gerarchia dell'organizzazione, indicano in loro i funzionari competenti. Essi devono assumersi la responsabilità del disastro perché e in quanto nella totalità del contesto dei rimandi occupano la posizione di una funzione determinata che non possono negare nel



Entrambi i concetti esprimono l'idea che ogni azione, attività, comportamento svolti nell'esercizio di un ruolo si esplicano in un contesto relazionale, attraverso meccanismi che regolano questa interazione e comunicazione. Per la sua rilevanza sociale, il ruolo richiama anche il significato di "compito", affidato o assunto, che riguarda la cura di altre persone o, indirettamente, il loro benessere.⁴⁵ In questo rientra il ruolo del ministro di culto, o del vescovo cui è affidato il compito pastorale del bene spirituale dei fedeli. Per questa ragione, "le responsabilità" vengono definite da Hart come "doveri di un genere relativamente complesso o esteso", perché non sono di breve durata, ma si estendono nel tempo in relazione alla cura o al benessere di altre persone; prescrivono cioè una serie di atti rivolti a uno scopo, più che semplici obblighi di fare o di non fare.

Si potrà dire, quindi, nell'esempio citato da Ross, che è responsabilità del portiere tenere chiuso il portone del palazzo, ma non sarà corretto dire che è sua responsabilità chiuderlo alle sette⁴⁶. In tal senso, la responsabilità per ruolo non coincide con l'obbedienza a un comando o con l'assolvimento di un dovere prestabilito, quanto piuttosto con la scelta dell'agente tra più modalità di azione, rivolte al perseguimento del compito, fine o missione affidatagli. Da qui deriva un'ulteriore particolarità dei doveri nascenti dal ruolo che non possono essere ricondotti alla tradizionale dicotomia diritto/morale, ma ricadono in numerosi altri ambiti, basti pensare alle responsabilità dell'arbitro in una partita di calcio, o a quelle di un ministro di culto. Quindi, si potrà dire che chi ricopre un ruolo dovrà rispettare una serie di norme giuridiche, morali, deontologiche e di convenienza sociale⁴⁷.

caso di una disgrazia" (p. 120).

⁴⁵ Cfr. **M. NEUBERG**, *Responsabilité*, in *Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale*, PUF, Paris, 1996: «Lorsqu'une personne occupe un rôle social ou une fonction (parents, mandataire politique, pilote d'avion etc.), on la dit responsable du bien-être des personnes ou de l'exécution des tâches dont elle a la charge, en ce sens qu'elle est supposée se conformer aux devoirs et obligations liés à son statut (y compris l'obligation d'agir de manière "responsable", c'est-à-dire de façon raisonnable et prudente)», p. 1306.

⁴⁶ **A. ROSS**, *Colpa, Responsabilità e Pena*, Giuffrè, Milano, 1972 (ed.or. *Skyild, answar og straf*, Berlingske Forlag, Kobenhavn, 1970), p. 39.

⁴⁷ Sul tema della morale secondo il ruolo e della deontologia si veda **G. COSI**, *La responsabilità del giurista*, Torino, Giappichelli, 1998. Cfr. inoltre la raccolta di saggi curata da **J.C. CALLAHAN**, *Ethical Issues in Professional Life*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1988; si veda in particolare la parte III, dedicata al tema della responsabilità.



9 - Il meccanismo "accettazione – riconoscimento"

Un elemento importante che emerge dal ruolo è il meccanismo accettazione – riconoscimento che plasma la responsabilità. In ogni ruolo è implicata una forma di accettazione che può essere più o meno condizionata dalle circostanze (nel senso che io posso “costruirmi”, “ritagliarmi” un ruolo, o che qualcuno può “affidarmi un ruolo”), ma che prevede che il soggetto si adegui liberamente al suo ruolo, in base a una scelta. Nel caso di una pura imposizione, non si può dire che si è svolto un ruolo, ma che si è stati obbligati a fare qualcosa⁴⁸.

La scelta iniziale rappresenta la condizione per una serie successiva di scelte, articolate nel tempo, determinate dal modo in cui il soggetto decide di raggiungere il fine che gli è stato affidato. Questo genere di responsabilità, come precisa Nino, rinvia a una certa libertà di azione dell'agente che è chiamato a scegliere tra un ventaglio di possibilità, in base alle sue capacità⁴⁹.

Sebbene la scelta individuale sia l'argomento determinante per l'affermazione di una responsabilità giuridica e morale, nella definizione del ruolo è implicata anche una scelta collettiva, che introduce al discorso di una responsabilità condivisa o co-responsabilità, per usare l'espressione di Apel⁵⁰. Nel ruolo, infatti, esiste una duplice forma di accettazione, sia da parte della persona che lo svolge, sia da parte di chi (una famiglia, un gruppo, un'istituzione religiosa, un organo statale) glielo affida o le chiede di svolgerlo. Sia nel caso del ruolo che definiremo istituzionale, perché definito da uno scopo ritenuto degno di essere pubblicamente perseguito e

⁴⁸ Cfr. sul punto **R. DOWNIE**, *Roles and Values*, Methuen & Co LTD, London, 1971, p. 138 ss. Si vedano inoltre le osservazioni critiche di **L. PARISOLI**, *Responsabilità, agente morale e ruolo*, cit., p. 65 ss.

⁴⁹ **C.S. NINO**, *Introduzione all'analisi del diritto*, Giappichelli, Torino, 1996, "Sembra che il termine si usi in questo senso, quando non si adempie meccanicamente a un obbligo, ma si ha uno spettro di alternative da affrontare secondo l'abilità o la diligenza di chi svolge la funzione", p. 165.

⁵⁰ Sul tema della responsabilità collettiva cfr. **R. DOWNIE**, *Government Action and Morality. Some Principles and Concepts of Liberal-Democracy*, Macmillan & Co LTD, London, 1964, sul rapporto tra responsabilità individuale e azione collettiva p. 99 ss.; cfr. inoltre **P. FRENCH**, *Corporate moral agency*, in J.C. Callahan (ed.), *Ethical Issues in Professional Life*, p. 265 ss; sulla co-responsabilità cfr. **K.O. APEL**, *Il problema di una macroetica universalistica della responsabilità*, in *Informazione filosofica*, 1993, n. 11, pp. 16-23, (p. 22). Sul tema della responsabilità collettiva si vedano le osservazioni di **E. GARZÓN VALDÉS**, *L'enunciato di responsabilità*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2000, n.1, pp. 171-202 (ora in **E. GARZÓN VALDÉS**, *Tolleranza, responsabilità e Stato di diritto*, il Mulino, Bologna, 2003).



regolato da un insieme di norme, sia nel caso del ruolo sociale, inteso come modello di comportamento, i cui confini sono più fluidi e mobili, è necessaria una forma di riconoscimento da parte del gruppo nel cui ambito viene svolta l'attività⁵¹. Nel caso indicato dall'espressione "costruirsi un ruolo" sarà necessario il riconoscimento-accettazione sociale, nel caso in cui si "affida un ruolo", vi sarà una richiesta, assegnazione, derivante da una forma di distribuzione sociale delle funzioni.

Il riconoscimento sociale costituisce una condizione necessaria affinché il soggetto possa assumere e svolgere un ruolo, così come lo è la scelta soggettiva di aderirvi. Questo è un meccanismo fondamentale che delinea la dimensione di questo tipo di responsabilità che viene plasmata dalle aspettative sociali connesse al ruolo. Per questo potremmo dire che i doveri che la compongono non sono prestabiliti, ma cambiano in relazione alle esigenze e agli equilibri sociali che ridefiniscono il ruolo stesso che viene ricoperto.

Questo ci permette di precisare ulteriormente il concetto. La responsabilità non coincide con l'insieme dei doveri che derivano dal ruolo, ma con l'idoneità di ciascuno di essi a perseguire di volta in volta il fine o la funzione assegnata.

Dall'argomento della biunivocità del riconoscimento-accettazione dei ruoli deriva un'altra osservazione: l'accettazione del ruolo, se risponde a una scelta soggettiva, che consente a chi lo svolge di esprimere la propria libertà morale, talvolta comporta l'accettazione di compiti o regole che non sempre vengono condivise e che non verrebbero liberamente scelte dalle persone. Tuttavia, se si accetta di svolgere un ruolo, ne consegue, nella maggior parte dei casi, l'implicito adeguamento anche a quelle regole non gradite al soggetto. La ragione sta proprio nel processo di conferimento-accettazione della responsabilità legata al ruolo. Nel ruolo sono presenti condizioni oggettive stabilite da esigenze sociali, familiari, politiche, culturali, nelle quali il soggetto si riconosce, talvolta interamente, talvolta parzialmente. Ma è il rapporto che egli intrattiene col sistema sociale in cui vive che determina la relazione tra la sua soggettività e i suoi ruoli⁵².

⁵¹ Sulla relazione tra la responsabilità condivisa (*shared-responsibility*) e l'accettazione da parte del gruppo sociale cfr. J.R. LUCAS, *Responsibility*, Clarendon Press, Oxford, 1993, p. 78 ss.

⁵² R.S. DOWNIE, *Social Roles and Moral Responsibility*, in *Philosophy*, 1964, vol. 39, pp. 29-36. Downie distingue tre modi in cui può essere definita la responsabilità morale di chi svolge un determinato ruolo all'interno di un'istituzione, ad esempio degli ufficiali di un esercito che invade un paese straniero: "Morality of the role", il valore etico del ruolo a cui



10 - "Responsabilità per ruolo" e responsabilità giuridica

La prospettiva aperta dall'analisi di Hart, che sottolinea l'idea di una responsabilità non riducibile alla normatività del diritto o della morale, non è condivisa da coloro che intendono la responsabilità come possibilità di venire assoggettati a una pena. Ross, nel saggio *Sulla responsabilità*, offre un'interpretazione diversa della responsabilità per ruolo, riconducendola nell'ambito della sanzionabilità.

Nella definizione del concetto di responsabilità egli parte dal significato rilevato nel linguaggio giuridico e in quello comune, dal quale risulta che "Si è responsabili di qualcosa e nei confronti di qualcuno"⁵³. La responsabilità è sempre pronunciata in seguito a un giudizio, che si tratti di un giudizio morale, un'udienza parlamentare, o un processo giurisdizionale, si è sempre responsabili di fronte a qualcuno. La relazione individuata tra responsabilità e processo consente a Ross di distinguere due sensi di responsabilità in base alle due fasi del processo: l'accusa e il giudizio.

Alla prima corrisponde la possibilità di essere "giustamente accusato", alla seconda la possibilità di essere "giustamente condannato". A tal fine egli distingue tra le espressioni "avere la responsabilità di" e "essere responsabile di": la prima indica il dovere di rendere conto di un atto proprio o altrui, e per questo viene definita come "responsabilità di rendi-conto"; la seconda indica il soggetto che può essere condannato per aver compiuto un atto di cui è stato riconosciuto responsabile, e viene definita come "responsabilità di condanna"⁵⁴.

Nel caso della responsabilità che non s'identifica con un obbligo specifico, Ross introduce un elemento che Hart non considera espressamente nella categoria del ruolo, ma tratta in quella della responsabilità-soggezione: la responsabilità per fatto altrui.

Ross ritiene, a ragione, che il ruolo di una certa complessità preveda che alcuni compiti siano svolti da altre persone, sottoposte al controllo del

essi aderiscono, "*Morality of role-enactment*", il giudizio sul valore etico del ruolo a cui aderiscono, e "*Morality of role-acceptance*", giudizio sul valore etico dell'adesione a quel ruolo. Ne consegue che tre sono i criteri individuati da Downie per determinare la responsabilità di un ente collettivo: La moralità delle sue regole; l'accettazione di quelle regole, l'osservanza e applicazione di quelle regole.

⁵³ A. ROSS, *Colpa, Responsabilità e Pena*, Giuffrè, Milano, 1972 (ed.or. *Skyild, answar og straf*, Berlingske Forlag, Kobenhavn, 1970), p. 34; «"Avere la responsabilità" di un certo atto, significa quindi esser colui che, dinanzi a un determinato foro, deve render conto dell'atto stesso», p. 36.

⁵⁴ A. ROSS, *Colpa, Responsabilità e Pena*, cit., p. 36.



“responsabile”. In tal caso, su quest’ultimo grava la responsabilità di rendi-conto per i comportamenti dei sottoposti, e una responsabilità di condanna per gli atti propri. Nella responsabilità di giudizio (o di condanna) egli non considera l’ipotesi della responsabilità oggettiva o indiretta, che rappresenta l’elemento distintivo tra responsabilità civile e responsabilità penale.

Analoga alla posizione di Ross è quella di Scarpelli, che distingue tra responsabilità “attuale” e “potenziale”. La prima è quella che deriva dalla violazione di una norma giuridica o morale e dall’imputazione delle sue conseguenze, la seconda è quella che può derivare, perché l’agente si trova nella condizione di porre in essere un simile comportamento⁵⁵.

Anche la responsabilità giuridica che viene ascritta a coloro che ricoprono un ruolo sociale è una responsabilità che tiene conto della sfera di influenza e di potere a cui corrisponde il ruolo. Per questo il comandante di una nave non è solo responsabile per la sicurezza dei passeggeri, ma anche degli atti dannosi che vengono compiuti dall’equipaggio, così come lo è il datore di lavoro per i danni cagionati dai dipendenti, così come lo è la Curia per i danni cagionati da sacerdoti incardinati nella sua diocesi⁵⁶.

A differenza della soggezione, che rappresenta il significato intorno a cui si organizza il modello giuridico e morale di responsabilità in età moderna, la responsabilità per ruolo non presenta una sistemazione tale da poter essere raffigurata come un modello ispiratore di diverse pratiche. I doveri che ne derivano sono infatti eterogenei, perché appartengono a differenti contesti normativi, sono di incerta durata, perché legati alla durata dei compiti facenti parte del ruolo, sono generici, perché è il soggetto che ne precisa i contenuti in base a una scelta.

Se volessimo trovare un elemento normativo che accomuna le responsabilità nascenti dal ruolo e che svolge una funzione ordinatrice analoga a quella della soggezione, potremmo riferirci alla funzione di garanzia esplicita dal ruolo. Accettare un ruolo significa, da parte del soggetto, farsi garante di un risultato. Riconoscere o conferire un ruolo

⁵⁵ U. SCARPELLI, *Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, libertà, visione dell’uomo*, cit.: “L’omicida è attualmente responsabile per l’omicidio, ognuno di noi porta una potenziale responsabilità circa l’omicidio”, p. 47.

⁵⁶ Il riferimento è alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 21 agosto 2013 (n.679 del 2013) che riconosce, ex art. 2049 c.c., la responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia per le azioni criminose compiute da un prete a danno di una minore. Cfr. per un commento della sentenza, S. ROSSI, *Chiesa e pedofilia: note a margine di un leading case*, in www.personaedanno.it, settembre 2013.



significa, da parte del gruppo di riferimento, riporre fiducia nelle capacità di chi lo esercita. L'ampiezza di questa "sfera di responsabilità" (differente a seconda dell'importanza del ruolo) mostra che "essere responsabili" ha un significato diverso da "essere colpevoli" e che l'elemento punitivo che caratterizza il modello dominante di responsabilità⁵⁷ assolve solo una delle funzioni della responsabilità, lasciando in ombra gli aspetti della riparazione, implicati in una dimensione prospettica della responsabilità.

11 - La Chiesa "*hierarchica communio*"

Entrambe le responsabilità, sia quella retrospettiva, basata sulla soggezione, sia quella prospettica, basata sul ruolo, si offrono come efficaci modelli esplicativi delle forme di responsabilità che derivano dalla struttura complessa della Chiesa. La complessità deriva, in particolare, dalle due dimensioni che ne caratterizzano l'organizzazione, quella piramidale, legata alla gerarchia ecclesiastica, e quella reticolare, individuata nella comunione dei fedeli. La costituzione conciliare *Lumen gentium* ha ridefinito l'assetto organizzativo della Chiesa, accostando all'aspetto gerarchico, fondato sulla natura divina e discendente della società ecclesiale, quello comunitario che ne esprime il carattere essenziale⁵⁸. Ne è derivata l'espressione "*Hierarchica communio*" che racchiude questi aspetti, mostrando allo stesso tempo l'alterità della società ecclesiale rispetto alla società civile⁵⁹. L'atto costitutivo della Chiesa non è, infatti, la volontà umana, espressa in un consenso più o meno

⁵⁷ Cfr. A. HELLER, *Etica generale*, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 140: "Come ho accennato, la responsabilità retrospettiva è il modello dominante, anche se la responsabilità è spesso volte prospettica".

⁵⁸ G. FELICIANI, voce *Potestà della Chiesa*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 812-814: «Secondo un insegnamento che si è mantenuto immutato dai tempi apostolici ai nostri giorni la "sacra potestà" che compete all'autorità della Chiesa non si fonda sulla delega o sul consenso degli appartenenti alla comunità ecclesiale, ma deriva immediatamente e direttamente da Cristo che, fondando la Chiesa, ha stabilito le linee essenziali e immutabili della sua costituzione», p. 812.

⁵⁹ G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1980. Ghirlanda distingue tre accezioni di "*Communio*": La "*communio spiritualis*" che esprime il vincolo esistente tra i battezzati e le Chiese particolari; "*communio ecclesiastica*" che riguarda il legame tra le Chiese particolari e la Chiesa di Roma; "*hierarchica communio*". "In questa terza accezione la *communio* indica il vincolo organico strutturale, e non puramente spirituale, esistente tra i Vescovi e il Capo del Collegio e i membri di questo, tra i Presbiteri e l'Ordine dei vescovi, tra i Diaconi e il Vescovo e il suo Presbiterio", pp. 2-3.



formale, quanto un atto di natura divina che giustifica il principio di autorità che ne governa la struttura costituzionale⁶⁰. Per questo "La Chiesa non si presenta come una comunità omogenea e indifferenziata in cui tutti i membri hanno gli stessi diritti e doveri", scrive Feliciani⁶¹, ma come una "società costituita di ordini gerarchici" con una grande varietà di ruoli e responsabilità⁶². Siamo in presenza quindi di una società disomogenea e differenziata, in cui la gerarchia determina particolari forme di responsabilità che con difficoltà riusciamo a interpretare e definire ricorrendo alle categorie della responsabilità giuridica e morale consolidate nella cultura contemporanea.

Queste difficoltà risultano con una certa chiarezza dalla ormai ampia letteratura sulla vicenda degli abusi sui minori compiuti da ecclesiastici. Nello scandalo che tra la fine degli anni Ottanta e Novanta ha travolto la Chiesa, sono emerse, oltre alle responsabilità degli autori dei reati, anche quelle delle gerarchie ecclesiastiche a essi preposte⁶³. In particolare è stato denunciato l'operato di quei vescovi che, in numerose vicende, non hanno assunto i provvedimenti adeguati per accertare i fatti ed evitare il ripetersi dei gravissimi comportamenti. Piuttosto che isolare e punire i colpevoli, impedendo loro di ripetere il delitto, hanno preferito allontanarli per evitare lo scandalo e coprire col silenzio il dramma delle vittime⁶⁴.

12 - Ruoli e responsabilità tra il diritto dello Stato

Nell'accertamento delle responsabilità delle gerarchie ecclesiastiche si coglie una prima importante distinzione tra diritto secolare e diritto canonico che mostra da un lato differenti criteri di attribuzione della

⁶⁰ C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 1984, p. 11; Cfr. O. FUMAGALLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano, 2003. Fumagalli sostiene un indebolimento del principio gerarchico a vantaggio di quello comunitario, p. 107.

⁶¹ G. FELICIANI, voce *Potestà della Chiesa*, cit., p. 812; Cfr. inoltre L. ZANNOTTI, *La Chiesa e il principio di autorità*, Giappichelli, Torino, 2012.

⁶² Cost. *Lumen Gentium*, n.18.

⁶³ Cfr. D. MILANI, *Gli abusi sui minori: elementi di responsabilità canonica*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., p. 123.

⁶⁴ Cfr. T.D. LYTTON, *Holding Bishop Accountable. How Lawsuits Helped the Catholic Church Confront Clergy Sexual Abuse*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, , 2008.



responsabilità, dall'altro differenti tempi di reazione delle istituzioni civili ed ecclesiastiche di fronte alla denuncia dei delitti.

È stata l'azione dei giudici statali a delineare per prima i contorni di un fenomeno di proporzioni insospettabili. Sono, infatti, le azioni civili intraprese dalle vittime davanti alle giurisdizioni di numerosi Stati a determinare un impatto sociale tale da sollecitare e rafforzare, secondo alcuni commentatori, la stessa reazione della Chiesa, scossa dall'ampiezza e gravità del fenomeno emerse dagli atti processuali⁶⁵.

Le ormai numerose pronunce giurisprudenziali, italiane e straniere, mostrano una significativa tendenza a riconoscere la responsabilità civile per i danni arrecati alle vittime degli abusi in capo alle gerarchie ecclesiastiche, per non aver ottemperato al dovere di vigilanza e controllo sull'operato dei loro sottoposti⁶⁶.

Le prime sentenze italiane in materia hanno riconosciuto la responsabilità vicaria dell'ente religioso in base all'art. 2049 del codice civile che, com'è noto, stabilisce che debba esservi un rapporto di preposizione tra il soggetto autore del danno e colui che può venire chiamato a risponderne. I giudici italiani hanno ritenuto che, sebbene non possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato tra il sacerdote e la diocesi, possa tuttavia ravvisarsi un rapporto di preposizione, derivante dall'affidamento di mansioni nel cui ambito sia stato cagionato il danno⁶⁷. È il potere di vigilanza e di controllo, affidato al superiore, che giustifica il dovere di rispondere del suo mancato esercizio⁶⁸. Ad analoghe soluzioni è pervenuta la giurisprudenza canadese, inglese e, seppure in misura minore, statunitense⁶⁹ che ha applicato il principio del *respondeat superior*,

⁶⁵ Cfr. **T.D. LYTTON**, *Holding Bishop Accountable*, cit., p. 10: "If it is true that the Church is now at the forefront of effort to reduce child sexual abuse, and if it is true — as I argue throughout this book — that tort litigation was essential to those efforts, then lawsuits against the Catholic Church provide an especially powerful example of how tort litigation can enhance policymaking".

⁶⁶ **A. LICASTRO**, *Chiesa e abusi: profili di responsabilità civile*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., p. 143 ss.

⁶⁷ Tribunale di Lecce, ordinanza 8 ottobre 2012, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3 del 2012, pp. 871; **L. GAUDINO**, *La responsabilità oggettiva degli enti ecclesiastici per gli abusi sessuali a danno del minore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 1, 2014, pp. 262 ss.

⁶⁸ **L. GAUDINO**, *La responsabilità oggettiva degli enti ecclesiastici per gli abusi sessuali a danno del minore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 1, 2014, p. 262 ss. «Ciò che conta è la presenza, in ciascuna singola situazione – di indici tali da far emergere la presenza di poteri – anche se generici e non effettivi – di direzione e di controllo – del "preponente" sul "preposto"», p. 266.

⁶⁹ Cfr. **T.D. LYTTON**, *Holding Bishop Accountable*, cit., p. 163 ss. che valuta gli effetti



riconoscendo la *vicarious liability* degli enti ecclesiastici, in seguito all'accertamento di due presupposti: un rapporto di preposizione (*master/servant*) e la prova che il fatto è stato compiuto nello svolgimento delle mansioni affidate⁷⁰.

13 - e il diritto della Chiesa

Più complessa è la questione relativa alla responsabilità canonica, i cui principi si presentano differenti da quelli della responsabilità sancita dall'ordinamento giuridico statale. Nel diritto canonico, infatti, non esiste la responsabilità oggettiva: nessuno può essere ritenuto giuridicamente responsabile per un'azione lesiva di cui non è l'autore. Questo viene ribadito nel 2004 dal Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, in una *Nota* sulla responsabilità del Vescovo diocesano per gli atti delittuosi compiuti dai presbiteri incardinati nella sua diocesi⁷¹. Nella *Nota* si precisa che il rapporto tra il Vescovo e il presbitero non può essere ricondotto né a un rapporto di subordinazione gerarchica, come viene configurato nella società civile, né a un rapporto di lavoro subordinato. Per queste ragioni, il documento conclude che

"il Vescovo diocesano in generale e nello specifico caso del delitto di pedofilia commesso da un presbitero incardinato nella sua diocesi in particolare, non ha alcuna responsabilità giuridica in base al rapporto di subordinazione canonica esistente tra essi. L'azione delittuosa del presbitero e le sue conseguenze penali – anche l'eventuale risarcimento danni – vanno imputati al presbitero che ha commesso il

delle pronunce giurisprudenziali sulla reazione della Chiesa.

⁷⁰ Per questi aspetti rinvio a **L. GAUDINO**, *La responsabilità oggettiva degli enti ecclesiastici per gli abusi sessuali a danno del minore*, cit., p. 272. Cfr. inoltre **A. LICASTRO**, *Chiesa e abusi*, cit., 147 ss. Sulla *vicarious liability* cfr. **F. DI CIOMMO**, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, n. 6, pp. 829-858. Per la dottrina della *vicarious liability* "risponde dell'illecito chi, avendo la possibilità concreta di controllare le azioni dell'autore del fatto, omette di impedire il verificarsi dell'evento lesivo e ne trae profitto", p. 836.

⁷¹ Cfr. **L. EUSEBI**, *Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale. Il ruolo dei Vescovi in rapporto ai fatti illeciti dei chierici nel diritto canonico e nel diritto italiano*, in *Apollinaris*, 2012, n.1, pp. 223-245. Eusebi rileva che la pronuncia del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi ha valore esplicativo, ma non vincolante per la Giurisprudenza e la Scienza Canonica: "(...) il documento in oggetto costituisce una "Nota esplicativa" e non un atto di interpretazione autentica, confermata dall'Autorità pontificia, delle Leggi universali della Chiesa", p. 229.



delitto e non al Vescovo o alla diocesi di cui il Vescovo ha la rappresentanza"⁷².

Quest'interpretazione, che esclude la responsabilità indiretta o oggettiva del Vescovo, lascia comunque aperto il varco alla configurazione di una responsabilità diretta del vescovo, penale e civile, per le proprie azioni od omissioni, riconducibile alla violazione di quell'insieme di doveri derivanti dal ruolo che egli ricopre all'interno dell'organizzazione ecclesiastica.

Egli regge la chiesa particolare che gli viene affidata, come vicario di Cristo "col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà". La sua potestà si esplica in una serie di funzioni, accuratamente descritte dalla *Lumen gentium*, che vengono ricondotte all'insegnamento, alla santificazione e al governo della diocesi⁷³. Quest'ultima riveste un significato particolare per il nostro tema, perché prevede l'esercizio di una potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, volto a garantire il bene della comunità che viene affidata al vescovo. Proprio come il comandante di una nave ha il compito di garantire la sicurezza dei passeggeri e del suo equipaggio, il vescovo ha il compito di garantire la sicurezza e il bene del suo gregge; egli ha uno spazio di autonomia che gli permette di stabilire le modalità attraverso le quali può meglio raggiungere gli scopi della sua missione. L'ampio potere connesso al ruolo determina l'ampiezza della sua sfera di responsabilità, delimitata da una serie di norme: giuridiche, morali, pastorali.

14 - La responsabilità canonica tra diritto e morale

Il problema della responsabilità nell'ordinamento della Chiesa deve essere affrontato tenendo conto delle particolari relazioni tra le norme, umane e divine, che definiscono i doveri della gerarchia. Consorti, al riguardo, sottolinea la relazione necessaria esistente tra responsabilità giuridica e responsabilità morale, derivata dal fondamento divino del diritto canonico. L'impianto giusnaturalistico che definisce il sistema della Chiesa

⁷² Pontificio Consiglio per i testi legislativi, Nota Esplicativa del 12 febbraio 2004, VIII, *Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero*, in http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20040212_vescovo-diocesano_it.html#_ftnref24.

⁷³ Costituzione *Lumen Gentium*, n. 27 (http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vati_can_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html)



ne plasma i principi giuridici che mostrano caratteri differenti da quelli del diritto secolare e inedite capacità di estensione, soprattutto per il tema della responsabilità. Così come la certezza del diritto vi assume un carattere sostanziale, non formale, garantito dalla coerenza dell'intero sistema giuridico con i principi del diritto divino, allo stesso modo la responsabilità assume un fondamento morale. Così come nessuno può essere ritenuto responsabile per un'azione che egli non abbia direttamente compiuto con coscienza e volontà, allo stesso modo nessuno può essere esentato da una responsabilità sulla base esclusiva della mancata violazione di una norma giuridica preesistente, se la sua azione sia stata posta in essere violando un precetto morale:

"La responsabilità morale supera talmente quella giuridica da rendere giuridicamente doveroso ciò che *in primis* è moralmente doveroso. In termini canonistici non è quindi accettabile scusare giuridicamente comportamenti moralmente doverosi argomentando l'insussistenza di un obbligo giuridico"⁷⁴.

Poiché per il diritto canonico non è giuridicamente accettabile un'azione moralmente illecita, ne consegue che la responsabilità giuridica, oltre che sulla violazione delle prescrizioni risultanti da disposizioni di legge, viene accertata sulla base dei principi morali che debbono ispirare la condotta del chierico in generale e di quella dell'Ordinario in particolare. Tali principi sono ulteriormente specificati e definiti dal ruolo che il religioso riveste. Ne consegue, continua Conforti, che

"il superiore gerarchico non può dichiarare la propria irresponsabilità solo perché non sarebbe tenuto dalla legge a comportarsi in un certo modo. Evidenti esigenze di giustizia e carità lo rendono, *in primis*, moralmente responsabile, e quindi giuridicamente responsabile"⁷⁵.

La responsabilità viene invocata non tanto e non solo in virtù del rapporto che lega il vescovo al sacerdote colpevole, quanto del rapporto di fiducia che egli intrattiene con la comunità, verso la quale svolge una funzione di garanzia, vigilando sui comportamenti di tutti i fedeli e dei chierici in particolare, nei confronti dei quali ha un vero e proprio potere di controllo⁷⁶.

⁷⁴ P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 17/2013, p. 6.

⁷⁵ P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia nel diritto della Chiesa cattolica*, cit., p. 57.

⁷⁶ Can. 384, Cjc; cfr. L. EUSEBI, *Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale*. Il



Questo, come si evince dalle differenti risposte offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza al problema, appare un nodo interpretativo controverso. Se da un lato vi è chi invoca una forma di responsabilità morale ed esclude una responsabilità giuridica in capo all'Ordinario che, sospettando, o venendo a conoscenza di comportamenti delittuosi dei suoi sottoposti, non abbia fatto nulla per impedirli e attivare un processo di accertamento della responsabilità del reo⁷⁷, dall'altra vi è chi, come abbiamo visto, ritiene che sussista una responsabilità giuridica, pur in mancanza di una norma esplicita che imponga un tale dovere, fondata sulla violazione dei doveri morali derivanti dalla posizione gerarchica del vescovo⁷⁸.

Tralasciando quelle prese di posizione isolate, rivolte a sostenere acriticamente una tesi dell'irresponsabilità delle gerarchie, proviamo a considerare le difficoltà in cui si divide la dottrina giuridica come tentativi di definire un dovere eticamente giustificato ricorrendo a strumenti argomentativi inadeguati. Le norme che definiscono la responsabilità giuridica e quella morale, invocate nel giudizio sull'operato dei vescovi, sembrano infatti inadeguate a soddisfare la domanda di responsabilità formulata dalla comunità ecclesiale e dalla società civile. La risposta che viene offerta dal diritto canonico rientra nella responsabilità-soggezione, che esprime un modello individualistico e sanzionatorio e concentra l'attenzione sul colpevole, dimenticando tutti gli altri attori coinvolti nella vicenda: le vittime, le loro famiglie e la comunità. La sanzione è ordinata alla retribuzione del male commesso e alla redenzione del colpevole, ma non prevede un percorso riparativo volto ad alleviare le sofferenze e i danni irreversibili inferti. Se in molti casi non può essere invocata una risposta penale, scrive Consorti, "possono tuttavia configurarsi altre forme di responsabilità: morali, pastorali, giuridiche in senso stretto"⁷⁹, nella ricerca di una responsabilità coerente con il principio di giustizia e carità che governa il diritto della Chiesa. La questione forse potrebbe essere

ruolo dei Vescovi in rapporto ai fatti illeciti dei chierici nel diritto canonico e nel diritto italiano, cit., il quale esclude che si possa configurare una posizione di garanzia del vescovo riferita al mancato compimento di delitti da parte del chierico.

⁷⁷ Cfr. **N. BARTONE**, *Il conflitto d'obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2012, pp. 149-198.

⁷⁸ Così **P. CONSORTI**, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica*, cit., "Appare così inequivocabile la sussistenza di una diretta responsabilità giuridica della gerarchia volta a prevenire, reprimere e riparare i danni causati dal chierico che delinque", p. 26. Cfr. inoltre **L. EUSEBI**, *Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale*, cit., p. 240.

⁷⁹ **P. CONSORTI**, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica*, cit., p. 58.



riletta ricorrendo alla responsabilità per ruolo che appare come uno strumento più adatto alla complessità dei doveri nascenti dall'attività delle gerarchie ecclesiastiche.

La giustificazione del dovere di risposta non è tanto nei comportamenti di carità, quanto nella sfera di potere che il vescovo esercita, orientata verso un fine, all'interno della quale egli è libero di determinare le modalità organizzative del suo ufficio e di perseguire la sua missione pastorale con i mezzi più appropriati. Il suo ruolo, e la relativa responsabilità, sono plasmati, oltre che dai doveri pastorali, dalle aspettative della comunità dei fedeli e dalle domande di giustizia e verità che questi hanno espresso in merito allo scandalo della pedofilia.

Come abbiamo visto nella prima parte del lavoro, se è possibile tratteggiare con una certa precisione i caratteri della responsabilità retrospettiva, fondata sulla soggezione, non è altrettanto chiaro il modello di responsabilità prospettica, centrato sul ruolo. Il passaggio dalla responsabilità al-la responsabilità impone una ridefinizione dei doveri nascenti dal ruolo secondo una serie di ambiti normativi che determinano il giudizio sull'operato del soggetto e la reazione del gruppo di riferimento. Non è questa la sede per approfondire un aspetto ancora poco esplorato del tema, tuttavia possiamo concludere con due osservazioni che mostrano una interrelazione tra la responsabilità retrospettiva e quella prospettica.

La prima riguarda proprio il soggetto responsabile.

Come abbiamo accennato sopra, nel ruolo vediamo la distinzione tra il principio di colpevolezza e quello di responsabilità: non sempre si viene chiamati a rispondere per aver agito in modo colpevole. Talvolta, come spiega Williams, si viene chiamati a rispondere per qualcosa che accade nell'ambito della nostra sfera di influenza o di potere; talvolta diventiamo responsabili per qualcosa che non compiamo intenzionalmente, ma per qualcosa che "ci accade"⁸⁰. Il dovere di rispondere con le nostre azioni e la nostra persona è giustificato dal fatto che nessuno meglio di noi è in grado, in quella circostanza, di offrire una risposta al male e al danno cagionato. Chi svolge un ruolo di governo può, meglio di altri, rispondere per qualcosa che accade nella sua "sfera di responsabilità".

La seconda osservazione riguarda la risposta che viene chiesta al soggetto ritenuto responsabile.

⁸⁰ B. WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 12.



La sciolta alleanza tra il principio di colpevolezza e quello di responsabilità accosta al tema della sanzione e della punizione del colpevole quello della riparazione richiesto al responsabile. Se non devo essere punito per il delitto commesso da un'altra persona, sebbene sotto il mio controllo, posso adoperarmi per riparare nell'ambito del mio ruolo, delle mie funzioni, dei miei poteri, il danno inferto.

15 - Gli abusi: la giustizia che non ripara

Sono proprio le vittime a delineare le inadeguatezze di un modello canonico di responsabilità che concentra l'attenzione sul reo e sulla sua colpa, invece di rivolgersi alla vittima e al suo dolore.

Questo, in particolare, risulta dalle misure normative adottate per far fronte allo scandalo degli abusi sui minori. Infatti, dopo una prima tiepida reazione⁸¹, la Chiesa intraprende un deciso percorso di riforma, adottando nel 2010 una serie di provvedimenti che riformano l'intera materia dei cosiddetti *delicta graviora*⁸². Questa legislazione di "emergenza", varata per colpire gli abusi, rappresenta la prima tappa di un percorso faticoso e complesso, di cui la *Lettera Pastorale* di Benedetto XVI ai cattolici d'Irlanda del 19 marzo 2010 rappresenta una chiara testimonianza⁸³. In questo documento, che esprime il dolore, il rammarico e la condanna per i crimini commessi, il Papa indaga le cause del fenomeno, chiede perdono alle vittime e alle loro famiglie, propone "iniziative concrete" di natura pastorale per fronteggiare la situazione e riconosce, con estrema chiarezza, le responsabilità dei vescovi, dei quali sottolinea "i gravi errori di giudizio" e di governo⁸⁴. Nella sua lettera, il

⁸¹ Cfr. P. CONSORTI, *La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal silenzio assordante alle "Linee guida"*, in *Daimon*, 2012 n. 11, pp. 151-167. "All'inizio la difesa curiale sembrava insistere proprio su questo punto: ammettere i casi eclatanti che venivano alla luce, considerandoli tuttavia come eccezioni isolate, sminuendone così la loro rilevanza oggettiva. Tale linea difensiva però è crollata.", p. 151.

⁸² P. LOJACONO, *Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2011, n. 1, pp. 409-438,

⁸³ Cfr. D. MILANI, *Gli abusi sui minori: elementi di responsabilità canonica*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., pp. 123-142, (p. 127).

⁸⁴ BENEDETTO XVI, *Lettera Pastorale ai Cattolici dell'Irlanda* del 19 marzo 2010, n. 11. "Non si può negare che alcuni di voi e dei vostri predecessori avete mancato, a volte gravemente, nell'applicare le norme del diritto canonico codificate da lungo tempo circa i crimini di abusi di ragazzi. Seri errori furono commessi nel trattare le accuse. Capisco quanto era difficile afferrare l'estensione e la complessità del problema, ottenere informazioni affidabili e prendere decisioni giuste alla luce di consigli divergenti di



Papa individua, tra le cause che hanno permesso il verificarsi dei delitti, la tendenza a favorire, dinanzi a situazioni “canoniche irregolari”, soluzioni ispirate alla carità pastorale, più che a una giustizia giuridica, che in sostanza avrebbero mostrato di preferire la via spirituale dell’espiazione a quella giuridica della sanzione⁸⁵.

Quest’osservazione riveste una particolare importanza se considerata in relazione al grande impulso dato da Benedetto XVI alla riforma del 2010 che ha modificato i profili sostanziali e procedurali della disciplina dei *delicta graviora*, con cui si intende

“una particolare categoria di crimini che sono accomunati non solo dal fatto di offendere beni giuridici aventi primaria rilevanza nell’ordinamento della Chiesa ma anche dalla circostanza di essere riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede”⁸⁶.

La riforma del 2010 ha modificato sia i profili sostanziali della disciplina previgente, introducendo nuove fattispecie e aggravanti, sia quelli procedurali, attribuendo speciali procedure d’indagine e giudizio alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede⁸⁷. Questa riserva di competenza a favore della Congregazione riduce l’autonomia dei vescovi nella gestione dei casi di abuso. In particolare, le norme prevedono una responsabilità dell’Ordinario che non rispetti i rigorosi

esperti. Ciononostante, si deve ammettere che furono commessi gravi errori di giudizio e che si sono verificate mancanze di governo. Tutto questo ha seriamente minato la vostra credibilità ed efficacia. Apprezzo gli sforzi che avete fatto per porre rimedio agli errori del passato e per assicurare che non si ripetano. Oltre a mettere pienamente in atto le norme del diritto canonico nell’affrontare i casi di abuso dei ragazzi, continuate a cooperare con le autorità civili nell’ambito di loro competenza. Chiaramente, i superiori religiosi devono fare altrettanto. Anch’essi hanno partecipato a recenti incontri qui a Roma intesi a stabilire un approccio chiaro e coerente a queste questioni. È doveroso che le norme della Chiesa in Irlanda per la tutela dei ragazzi siano costantemente riviste e aggiornate e che siano applicate in modo pieno e imparziale in conformità con il diritto canonico. in http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/letters/2010/documents/lf_ben-xvi_let_20100319_church-ireland.html

⁸⁵ Cfr. **D. MILANI**, che parla di un “diffuso antiggiuridismo”, *Gli abusi sui minori*, cit., p. 124.

⁸⁶ Così **D. MILANI**, *Delicta reservata seu delicta graviora*, cit., p. 3.

⁸⁷ *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, AAS 102 (2010), 419 – 434, consultabile al sito http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/doc_dis_index_it.htm. Cfr. **D. MILANI**, *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 32/2013.



obblighi procedurali indicati. Questi riguardano l'avvio dell'indagine non appena giunga una notizia di reato, la disposizione di eventuali misure atte a evitare la reiterazione dei *crimina* e l'obbligo d'informativa alla Cdf sui risultati della procedura espletata⁸⁸.

Se le nuove norme mostrano la ferma volontà di reagire e punire i delitti relativi agli abusi, rivelano altrettanto bene un mutamento solo quantitativo della formula della responsabilità, dato dall'inasprimento del controllo e da una rigida proceduralizzazione delle misure che lascia meno spazio alla passiva discrezionalità delle gerarchie ecclesiastiche.

Ciò che appare del tutto mancare nella risposta giuridica è l'approccio riparativo che pone la vittima, e non il reo, al centro dell'attenzione e della risposta dell'ordinamento. Come rileva Consorti

“Sotto questo profilo, la procedura canonica appare interessata alla salvezza delle anime dei colpevoli – che effettivamente potrebbero essersi redenti e quindi avere il diritto a non essere additati come pedofili – e della comunità ecclesiale, che non deve essere turbata da notizie di tale gravità. E al tempo stesso si dimostra affatto distante dalla protezione delle vittime e dalla prevenzione delle recidive (che per i soggetti pedofili costituiscono una costante scientificamente provata)”⁸⁹.

16 - Giustizia riparativa: verso un nuovo diritto della responsabilità

Il tema della riparazione, che abbiamo visto risaltare nella risposta pastorale della Chiesa (come nella *Lettera* di Benedetto XVI ai cattolici d'Irlanda), tuttavia rimane fuori dalla sua risposta giuridica, come risulta dalla recente riforma del diritto penale canonico. In esso, il modello di responsabilità si accosta a quello del diritto penale secolare, ancora dominato dalla concezione della pena come “afflizione” e di una “giustizia che compensa, ma non ripara”⁹⁰.

È ormai da alcuni decenni, tuttavia, che viene registrata la crisi di questo modello di giustizia e la nascita di un nuovo paradigma riparativo, che mette al centro della risposta del diritto la vittima e la riparazione del

⁸⁸ Artt. 16 e 19.

⁸⁹ P. CONSORTI, *La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali su minori*, cit., p. 156.

⁹⁰ G. MANNOZZI, A. LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2014, n. 1, pp. 133-177, (p. 135).



danno subito⁹¹. Come sottolinea Mannozi, questo modello di giustizia si allontana sia dal modello di giustizia penale fondato sulla retribuzione “come criterio di legittimazione morale della sanzione e come parametro di commisurazione della pena”, sia da quello orientato alla prevenzione⁹². La giustizia riparativa colloca il reo e la vittima in una nuova prospettiva, in cui la comunità di riferimento costituisce un supporto fondamentale nella ricostruzione dell’equilibrio turbato dal delitto.

«A differenza della giustizia penale “tradizionale”, nella quale, pragmaticamente, le domande fondamentali sono: “chi merita di essere punito?” e “con quali sanzioni?”, la giustizia riparativa riconosce la centralità di un interrogativo diverso: “cosa può essere fatto per riparare il danno?”»⁹³.

Nell’ordinario percorso giudiziario le vittime sono poste in secondo piano, a vantaggio della condanna del colpevole e della sua esigenza di risocializzazione e di redenzione. La sofferenza della vittima, il suo diritto di parola e di ascolto, vengono ignorati in questo modello giuridico e affidati ad altri percorsi che non incidono sul processo di restituzione del reo alla società civile. Obiettivo primario della giustizia riparativa è proprio il riconoscimento della vittima e del suo bisogno di parola e di ascolto.

Secondo obiettivo è la riparazione del danno nella sua globalità che viene riconosciuto nella sua dimensione emotiva, esistenziale e sociale, oltre che economica. La riparazione è un lento processo di ricostruzione di quella fiducia personale, tradita dal reato, che costituisce parte integrante dell’identità personale⁹⁴.

⁹¹ Tra i primi autori che hanno teorizzato la *Restorative Justice*, si veda **H. ZEHR**, *Changing Lenses. A New Focus on crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale (PA), 1990. In Italia uno dei primi studiosi che ha delineato un quadro organico della giustizia riparativa individuando le compatibilità con l’ordinamento giuridico è **Grazia MANNOZZI**, con il volume *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003. Cfr. inoltre **A. CERETTI, F. DI CIO, G. MANNOZZI**, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in *Il coraggio di mediare*, a cura di F. Scaparro, Guerini e Associati, Milano, 2001.

⁹² **G. MANNOZZI**, *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della “Dichiarazione di Vienna”*, in *Rassegna penitenziaria e di criminologia*, 2000, n. 1, pp. 1-28 (p. 4).

⁹³ **G. MANNOZZI**, *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della “Dichiarazione di Vienna”*, cit., pp. 5-6.

⁹⁴ Cfr. **S. VEZZADINI**, *Percorsi di riconoscimento: le vittime*, in *La scelta della mediazione*, a cura di M.A. Foddai, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 87-88.



Terzo obiettivo della giustizia riparativa è la responsabilizzazione del reo che mostra la distanza e la relazione tra punizione e responsabilità. La responsabilizzazione non è un giudizio, ma un processo, fondato sulla presa di coscienza delle conseguenze del delitto. Per questo la riparazione esige un diretto coinvolgimento del reo che deve acquisire la consapevolezza di ciò che ha fatto, attraverso un percorso di conciliazione o una serie di attività volte a riparare quanto commesso. Isolare il colpevole, per favorirne il pentimento, escludendo il confronto con le vittime, con le loro famiglie, con la comunità, non consente di riparare il danno, perché esclude la dimensione sociale e relazionale implicata nella riparazione.

In questo modello di giustizia assume un ruolo centrale la comunità coinvolta nel conflitto, sia come soggetto destinatario delle politiche riparative, sia come soggetto che attivamente può partecipare al processo di riparazione. Com'è stato osservato, la partecipazione attiva della comunità favorisce una riduzione di quel senso d'insicurezza e allarme sociale che segue a delitti come quello della pedofilia, così come il rafforzamento degli standard morali viene favorito da un controllo pubblico attivo⁹⁵.

Queste brevi riflessioni sulla giustizia riparativa offrono uno spazio di confronto per una nuova politica della responsabilità che, nell'affrontare il crimine degli abusi, affianchi al rafforzamento dei poteri centrali di controllo una partecipazione della comunità ecclesiale⁹⁶. Per questo sarebbe auspicabile la riflessione su un modello personalistico di responsabilità che ricostruisca norme e pratiche intorno al riconoscimento della sofferenza della vittima e alla riparazione del male.

⁹⁵ A. CERETTI, F. DI CIO, G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in *Il coraggio di mediare*, cit., p. 307 ss.

⁹⁶ D. MILANI, *Gli abusi sui minori: elementi di responsabilità canonica*, cit. p. 140: "Il risultato è stato un modo nuovo (o magari semplicemente differente) di trattare gli abusi nella duplice convinzione che anche il sistema penale sia un'esigenza della carità pastorale e che, come tale, non debba necessariamente essere sacrificato alla *salus animarum*".